

Penale Sent. Sez. 2 Num. 22192 Anno 2019

Presidente: GALLO DOMENICO

Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

Data Udiienza: 09/05/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto dal

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Benevento

avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Benevento emessa in data 11 dicembre 2018

Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;

Letta la memoria a firma del difensore dell'indagato, Avv. Pizza, depositata in data 3/5/2019;

Udita nell'udienza camerale del 9 maggio 2019 la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis;

Udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. Perla Lori, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

Udito il difensore dell'indagato, Avv. Nello Pizza, che ha concluso per l'inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso del P.M.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del Riesame di Benevento rigettava l'appello del P.m. avverso il provvedimento del Gip che, in data 3 agosto 2018, aveva disatteso la richiesta di applicazione del sequestro preventivo, anche per equivalente, dell'importo complessivo di euro 8.390.552,00 nonché di società e beni aziendali nella disponibilità di Petrilli Ciriaco, indagato

per i reati di cui agli artt. 640 bis, 479, 323, 356, 316 bis cod.pen. in relazione alla gestione di plurime strutture utilizzate per la prima accoglienza di immigrati ricollocati sul territorio nazionale da parte del Ministero degli Interni ed ivi destinati dalla Prefettura di Avellino a seguito di gara ad evidenza pubblica.

L'ordinanza impugnata con riguardo all'ipotizzata malversazione ai danni dello Stato escludeva il *fumus* del reato, argomentando che il rapporto intercorso tra la P.a. e l'indagato Petrilli andava ricondotto all'appalto pubblico di servizi, avente ad oggetto la prestazione di un *facere* in capo all'appaltatore a fronte di un corrispettivo determinato, quindi, ad un rapporto contrattuale a titolo oneroso, cui risultano estranei le nozioni di contributo, sovvenzione e finanziamento richiamati dall'art. 316 bis cod.pen. Analogamente, l'ordinanza impugnata concludeva con riguardo alle fattispecie ex art. 356 e 640 bis cod.pen., confermando -quanto alla truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche- l'impossibilità di assimilare i contributi, finanziamenti e mutui richiamati dalla disposizione al corrispettivo versato nell'ambito di un rapporto sinallagmatico ed escludendo, in ogni caso, l'esistenza del *fumus commissi delicti* anche in relazione all'alternativa fattispecie di truffa aggravata in danno dello Stato, astrattamente ipotizzabile, per effetto dell'assenza di elementi investigativi idonei a provare la ricorrenza di artifici e raggiri, consistenti nella dolosa manipolazione dei dati relativi al numero dei migranti presenti presso le singole strutture ricettizie incriminate. Quanto alla frode in pubbliche forniture, il collegio del riesame ha osservato che gli inadempimenti e le manchevolezze rilevate in sede investigativa non sono idonee ad integrare gli estremi di condotte fraudolente tali da snaturare completamente la prestazione convenzionalmente pattuita tra le parti, potendo al più a fondare la diversa fattispecie di cui all'art. 355 cod.pen. in assenza di vere e proprie inadeguatezze funzionali o strutturali dei centri d'accoglienza.

Con riguardo agli addebiti provvisori ex artt. 323 e 479 cod.pen., in concorso con funzionari pubblici, l'ordinanza impugnata ha evidenziato l'assenza di elementi dimostrativi di un'intesa tra il privato e gli stessi finalizzata al compimento dell'atto illegittimo o alle false attestazioni.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, deducendo:

2.1 la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione alla fattispecie di cui all'art. 356 cod.pen., avendo l'ordinanza impugnata ommesso di valutare le doglianze svolte dall'impugnante in sede d'appello con riguardo agli esiti della consulenza Colaci-Moscariello, attestante la sproporzione tra le spese sostenute dall'indagato Petrilli per il mantenimento e il funzionamento dei centri di accoglienza da lui gestiti e quelle che avrebbe dovuto sostenere per l'erogazione dei servizi previsti dal capitolato di gara della Prefettura di Avellino.

Il collegio cautelare ha recepito acriticamente l'assunto del Gip sull'inaffidabilità metodologica degli esiti della consulenza, senza confutare i rilievi dell'impugnante circa l'onere

dell'imprenditore di documentare costi e ricavi in maniera puntuale, essendo il medesimo tenuto a rendicontare l'attività svolta e i servizi erogati alla stazione appaltante e dovendo negarsi fondamento alla tesi che il gestore possa aver eseguito una serie di servizi, forniture ed approvvigionamenti in modo diretto o in economia senza che se ne rinvenga riscontro nelle scritture contabili. Il ricorrente lamenta ulteriormente che il Tribunale ha ommesso di valutare la nota informativa della G.d.F di Napoli e l'allegata verifica fiscale dell'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'indagato, dalle quali risulta confermato che il Petrilli non è stato in grado di documentare i costi sostenuti per i centri di accoglienza da lui gestiti mentre in detto contesto non sono emerse forniture e prestazioni in nero.

2.1.2 Il P.m. ricorrente denuncia, inoltre, l'illogicità del percorso giustificativo sviluppato dall'ordinanza impugnata in relazione alla fattispecie ex art. 356 cod.pen., dovendo escludersi che le molteplici criticità emerse nel corso delle ispezioni dei Nas e della Polizia Municipale possano essere qualificate come di carattere accessorio e, in particolare, disfunzioni come quella relativa alla mancanza di acqua calda presso il Resort Petrilli nel dicembre 2016 ovvero l'inagibilità della c.d Ex Batavia, dello stesso Resort, delle Ex Oasi 3 e 4 o, ancora, l'assenza di presidi di sicurezza e la mancanza di autorizzazione sanitaria per il servizio di catering in ben tre centri di accoglienza (Pietradefusi, S. Angelo all'Esca e Ariano Irpino).

Nel caso dell'Agriturismo Petrilli il P.m. segnala che le gravi criticità strutturali e le condizioni igienico sanitarie del centro avevano portato all'emissione di un'ordinanza sindacale di sgombero della stessa e gravi indizi circa l'esistenza di significative carenze anche nei centri di Aquilonia, Contrada, Rotondi emergono dalle intercettazioni telefoniche in atti ovvero dalle indagini della Guardia di Finanza, fonti i cui esiti sono stati pretermessi dal Tribunale cautelare;

2.2 con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 316 bis cod.pen., avendo l'ordinanza impugnata escluso il *fumus* dell'ipotizzato reato in quanto non si verterebbe in ipotesi di prestazioni pubbliche rese in condizioni di favore ma a fronte dell'erogazione di servizi pattuiti in sede contrattuale. Secondo il P.m., l'interpretazione accreditata dal collegio cautelare si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che non contempla la corrispettività tra gli elementi utili a delimitare la fattispecie, valorizzando la totale o parziale mancata destinazione al servizio di interesse sociale delle somme a tal fine erogate;

2.3 la violazione di legge in relazione all'art. 640 bis cod.pen., avendo l'ordinanza impugnata negato la configurabilità in concreto della fattispecie nonostante al Petrilli risultino erogati contributi e finanziamenti della Comunità Europea per il tramite della Prefettura di Avellino, non integralmente destinati alle finalità per le quali erano stati assegnati ovvero la cura e l'assistenza ai migranti. Secondo il P.m., che all'uopo evoca alcune pronunzie di legittimità, il concetto di contributo, finanziamento o mutuo agevolato richiamato dall'art. 640 bis cod.pen. deve essere ricompreso nella più lata accezione di sovvenzione, che si concretizza in

un'attribuzione pecuniaria che trova fondamento e giustificazione nell'attuazione di un interesse pubblico.

Quanto alla contraffazione dei fogli attestanti la presenza dei migranti, il ricorrente lamenta che il Tribunale non ha valutato il contenuto delle intercettazioni, dalle quali emergono vere e proprie confessioni circa l'apposizione di firme false, destinate a provare la presenza nei centri di soggetti che se ne erano allontanati, prassi della quale il Petrilli era pienamente consapevole e che avallava allo scopo di lucrare gli importi riconosciuti dalla Prefettura;

2.4 con riguardo alla fattispecie d'abuso ex art. 323 cod.pen., contestata in concorso con il Vice Prefetto Vicario Amabile Armando, e a quella ex art. 479 cod.pen., che vede coindagati i pubblici funzionari Damiani, Gallo e Nuzzolo, l'ordinanza impugnata ha trascurato la valutazione di decisive intercettazioni telefoniche (n. 8327 del 15/2/2017, n. 1216 del 22/2/2017, n. 8749 del 17/2/2017), che attestano i rapporti personali e confidenziali del Petrilli con pubblici ufficiali in servizio presso la Prefettura di Avellino, quali l'Amabile, che si dimostra perfettamente a conoscenza dei problemi delle strutture ricettizie gestite dal Petrilli;

2.5 in via conclusiva il P.m. censura la valutazione del Tribunale che ha, comunque, affermato l'impossibilità di assoggettare a vincolo somme non ancora nella disponibilità dell'indagato, quali quelle in corso di erogazione al Petrilli per i servizi di cui ai bandi di gara 3,4,5 e alle trattative private relative ai centri di accoglienza, trattandosi di somme di cospicuo importo, oggetto di mandati di pagamento della Prefettura, la cui eventuale apprensione renderebbe di fatto impossibile l'eventuale successivo recupero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso non merita accoglimento in quanto infondato.

3.1 E' del tutto doverosa la premessa circa l'esatta perimetrazione del giudizio di legittimità in materia di misure cautelari reali a fronte di un'impugnazione che, pur astrattamente evocando la violazione di legge e l'omessa motivazione, sviluppa censure per gran parte di puro merito, non esitando a rapportarsi direttamente ai materiali investigativi per denunziarne la svalutazione ovvero l'omessa considerazione. Questa Corte è ferma nel ritenere che, quantunque ai fini dell'emissione del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato, non occorre un compendio indiziario che si configuri come grave ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., è comunque imprescindibile la puntuale e concreta verifica degli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la "serietà degli indizi" costituisce presupposto per l'applicazione delle misure cautelari (*ex multis*, Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, P.M. in proc. Macchione, Rv. 265433).

In particolare, detta verifica, sebbene non debba tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, deve, tuttavia, accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato attraverso l'analisi delle concrete risultanze processuali e degli elementi forniti dalle parti, dialetticamente intesi a dimostrare la congruenza indiziaria dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale (Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani e altri, Rv. 260921). La necessità di un pregnante apprezzamento del *fumus commissi delicti* affermato dalle pronunzie richiamate consegue al rilievo che il sequestro preventivo funzionale alla confisca ha natura anticipatoria del provvedimento ablativo a carattere sanzionatorio (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435) di talché in fase cautelare deve essere saggiata (sia pure allo stato degli atti) la tenuta dell'apparato indiziario sotto il profilo della coerenza e dello spessore degli elementi che sostanziano la domanda.

Detti principi devono, tuttavia, essere coniugati con l'ulteriore pacifica evidenza normativa secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inadeguato a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv.269656; sulla riconducibilità alla violazione di legge dell'inesistenza o apparenza della motivazione non anche dell'illogicità manifesta, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119). A tanto consegue la genetica irricevibilità di censure che, comunque rubricate, nella sostanza aggrediscono l'apparato motivazionale sotto il profilo della inadeguatezza giustificativa o lamentano la pretermissione di circostanze che non risultino dotate del requisito della decisività ai fini delle determinazioni conclusive.

4. Risulta, nella specie, prioritario, per la latitudine delle censure e la centralità degli addebiti provvisoriamente elevati a carico dell'indagato, lo scrutinio del secondo e terzo motivo che lamentano l'erroneità dell'esclusione del *fumus commissi delicti* con riguardo alle fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 316 bis e 640 bis cod.pen. Il Collegio cautelare al riguardo ha motivatamente ritenuto la riconducibilità del rapporto intercorrente tra l'indagato e la P.A. nella figura dell'appalto pubblico di servizi, evidenziando come le erogazioni in favore del Petrilli costituiscano corrispettivo del servizio di accoglienza e trattenimento di migranti richiedenti asilo in virtù della convenzione stipulata dalle parti a seguito di gara all'uopo espletata, negando l'assimilabilità delle attribuzioni di danaro da parte dell'ente pubblico per tale causa a quelle gratuite o ad onerosità attenuata che costituiscono presupposto per la tutela di cui alle disposizioni in esame.

Secondo il P.m., l'interpretazione accreditata dall'ordinanza impugnata si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che esclude la corrispettività dagli elementi utili a delimitare la fattispecie ex art. 316 bis cod.pen., valorizzando la totale o parziale mancata destinazione al servizio di interesse sociale delle somme a tal fine erogate.

Nella specie, inoltre, (pag. 17) il Petrilli si sarebbe appropriato dei "contributi" ottenuti dalla Prefettura di Avellino, non destinandoli o destinandoli solo parzialmente alle finalità per i quali erano stati erogati e la natura oggettiva delle somme conseguite, attraverso l'illecita e ingannatoria condotta dell'indagato, doveva indurre a ritenere sussistente la fattispecie ex art. 640 bis cod.pen.

4.1 La tesi non può trovare accoglimento. La giurisprudenza di legittimità è costante e consolidata nell'individuazione dei connotati che caratterizzano i concetti di "contributi, sovvenzioni o finanziamenti" di cui all'art. 316 bis cod.pen., sovrapponibili ai "contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate" richiamati all'art. 640 bis cod.pen. In proposito ha chiarito che la finalità perseguita dall'art. 316 bis cod. pen., introdotto dall'art. 3 della legge 26 aprile 1990, n. 86, è quella di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche dallo scopo tipico individuato dal precetto che autorizza l'erogazione, uno scopo di interesse generale che risulterebbe vanificato ove il vincolo di destinazione venisse eluso. Ha, tuttavia, puntualizzato che *presupposto della condotta è che la prestazione pubblica si sostanzi in sovvenzioni, contributi o finanziamenti, intendendo, sotto le prime due denominazioni le attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, di carattere gestorio e sotto la terza denominazione gli atti negoziali che si caratterizzano per l'esistenza di un'onerosità attenuata rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie regole di mercato.* L'art. 316 bis cod. pen. si presenta, perciò - nonostante qualche, peraltro trascurabile, differenza lessicale - come una prescrizione parallela all'art. 640 bis dello stesso codice, operante, però, non nel momento percettivo della erogazione, ma nella fase esecutiva. *Presupposto imprescindibile di entrambe le fattispecie è, quindi, l'esistenza di condizioni di favore - fino all'assoluta gratuità - nella prestazione* (Sez. 6, n. 3362 del 28/09/1992, Scotti, Rv. 193155; n. 10149 del 16/03/2000, Abruzzo, Rv. 217663). Si è, altresì, evidenziato, mettendo a fuoco la *ratio* dell'incriminazione, che il reato di malversazione al pari di quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato è posto a tutela della corretta gestione e utilizzazione delle risorse pubbliche *destinate a fini di incentivazione economica* con la conseguenza che il privato denunciante non assume la qualità di persona offesa (Sez. 6, n. 20847 del 21/05/2010, P.O. in proc. Zappalà, Rv. 247390; n. 42924 del 23/05/2018, C, Rv. 274232).

Quanto alla truffa aggravata ex art. 640 bis cod.pen. la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che il concetto di contributo, finanziamento o mutuo agevolato, richiamato dalla norma, va ricompreso nella generica accezione di sovvenzione, concretizzandosi in una

attribuzione pecuniaria che trova il suo fondamento e la sua giustificazione nell'attuazione di un interesse pubblico con la conseguenza che le somme provenienti da un pubblico finanziamento, anche in ragione dell'obbligo di rendiconto e di restituzione degli eventuali residui di gestione, continuano ad essere di proprietà pubblica anche nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale dell'ente privato finanziato, rimanendo integro il vincolo originario della loro destinazione al fine per il quale sono state erogate (Sez. 2, n. 19539 del 25/02/2011, D'Alonzo, Rv. 250497; sull'esclusione dall'area di applicabilità della disposizione di rimborsi, conguagli di disoccupazione o altre elargizioni previdenziali da parte dell'INPS di natura assistenziale, Sez. 1, n. 4240 del 08/06/1999, Campana e altri, Rv. 213949; Sez. 6, n. 21112 del 02/03/2006, P.G. in proc. Pantorno, Rv. 234587, secondo cui le erogazioni pubbliche prese in considerazione dalle norme incriminatrici di cui agli artt. 316 ter e 640 bis cod.pen. debbono riferirsi esclusivamente alle erogazioni di carattere economico-finanziario previste a sostegno delle attività economiche e produttive).

L'interpretazione sostenuta dall'ultraventennale elaborazione giurisprudenziale di legittimità trova testuale conforto, oltre che nella ratio legis e nell'iter legislativo che ha accompagnato il varo delle due disposizioni, a breve distanza di tempo l'una dall'altra, nel valore semantico del termine "sovvenzione", che indica una categoria di provvedimenti destinati a fornire sostegno economico, a fondo perduto o come prestito agevolato, a persone o enti per contribuire alle loro attività o finanziarne iniziative.

4.2 Nel caso di specie, dalla ricostruzione dei fatti contenuta nel provvedimento genetico e convalidata dall'ordinanza impugnata risulta che l'indagato si era aggiudicato la gestione del servizio di accoglienza e trattenimento dei migranti richiedenti asilo in esito ad una gara d'appalto appositamente indetta, cui aveva fatto seguito la stipula di una convenzione contenente la specifica individuazione del contenuto dell'attività di assistenza, a fronte del pagamento di un corrispettivo giornaliero per ogni ospite, da corrispondersi dopo l'espletamento del servizio e sulla base di rendiconti suscettibili di verifica. In detto quadro non consta né è stata segnalata alcuna previsione relativa a uno specifico vincolo pubblicistico nella destinazione delle somme né tantomeno obblighi di restituzione, peraltro scarsamente compatibili con pagamenti di carattere postumo rispetto alla prestazione contrattualmente resa. Appare, pertanto, non censurabile la valutazione dei giudici cautelari che hanno ricondotto il rapporto intercorrente tra il Petrilli e la P.A. nell'alveo dell'appalto di servizi, ovvero di un contratto a titolo oneroso con cui la parte pubblica committente demanda al privato l'espletamento di attività d'interesse, remunerato attraverso la previsione di un determinato corrispettivo.

Dal richiamato paradigma contrattuale esulano i concetti di "contributi, sovvenzioni, finanziamenti", elargizioni per il perseguimento di finalità pubblicistiche, "che presuppongono un'attività autonomamente gestita, e per fini propri ancorché in ipotesi di rilievo sociale, da

soggetto diverso dalla pubblica amministrazione; solo rispetto a tali "contribuzioni" (che di fatto prescindono completamente dal concetto di "controprestazione") rileva l'obbligo di destinazione alle finalità proprie dello svolgimento di servizio di pubblico interesse, previsto dall'art. 316 bis c.p." (così Sez. 6, n. 3724 del 19/12/2012 - dep. 2013, P.M. in proc. Paglia e altro, Rv. 254432 in fattispecie analoga a quella a giudizio).

Deve, dunque, escludersi che la provenienza pubblica delle somme che retribuiscono la prestazione sia da sola sufficiente, come opinato dal ricorrente, a ricondurla nell'ambito di quelle erogazioni connotate da onerosità attenuata fino alla gratuità che costituiscono il presupposto delle fattispecie in esame.

Non appaiono in proposito pertinenti i riferimenti ad asseriti contrari principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte giacché, in particolare, Sez. 2, n. 14125 del 18/03/2015, Cerasa, Rv. 262781 (pag. 15 ricorso) richiama al punto 3.3 della motivazione in senso adesivo i principi sopracennati per concludere che si verifica certamente distrazione del *contributo pubblico* dalla finalità prevista nell'ipotesi di scostamento in itinere dal progetto finanziato, sì da frustrare lo scopo di pubblico interesse per il quale il sovvenzionamento fu concesso.

L'ordinanza impugnata ha, inoltre, correttamente ritenuto che le condotte ascritte al Petrilli s'appalesano in astratto riconducibili all'ipotesi di truffa aggravata ex art. 640, comma 2 n. 1 cod.pen., pur reputando non acquisiti in atti elementi idonei a provarne il fumus ai fini dell'applicazione della misura cautelare reale, profilo in ordine al quale il ricorrente non ha ritenuto in questa sede di sollevare rilievi.

5. Con riguardo al primo motivo osserva la Corte che le doglianze difensive muovono dall'asserita mancata valutazione degli esiti della consulenza tecnica Colaci-Moscariello e dall'omessa motivazione circa i rilievi formulati dalla pubblica accusa nei confronti dell'ordinanza genetica che ne aveva ritenuto inattendibili gli esiti in ragione della metodologia seguita, consistita nel raffronto tra le spese sostenute dall'indagato e le somme contrattualmente dovute gli dalla Prefettura.

Invero, il collegio cautelare (pag. 5) ha escluso che le conclusioni rassegnate dai cc.tt. del P.m. possano fornire supporto probatorio all'ipotesi di frode nelle pubbliche forniture provvisoriamente contestata ai capi c, e, g, i, m, p, r della rubrica, dichiarando di condividere le valutazioni già espresse al riguardo dal Gip e richiamate *per relationem*. Il primo giudice aveva rilevato come il metodo induttivo utilizzato dai consulenti e fondato sulla sola analisi dei documenti fiscali della ditta Petrilli rinvenuti presso lo studio del commercialista non è idoneo ai fini dell'accertamento dei reati quali la frode in pubbliche forniture o la malversazione in danno dello Stato in quanto non tiene conto della possibilità che il gestore abbia effettuato in modo diretto o in economia, ovvero anche in nero, una serie di servizi e forniture nonché l'approvvigionamento di beni, come ad esempio i generi alimentari, nella specie plausibilmente

provenienti dall'azienda agricola dell'indagato, o il disbrigo dei servizi di pulizia e lavanderia e l'acquisto da grossisti di capi d'abbigliamento ed effetti personali, trascurando –altresi- le economie d'impresa realizzabili dalla gestione di più centri, aventi le medesime necessità organizzative e chiamati a rendere gli stessi servizi. I giudici della cautela hanno, dunque, fornito risposta alla censura difensiva con motivazione non meramente apparente (né palesemente illogica) sicché le sollecitazioni del ricorrente ad una rilettura del compendio investigativo alla luce delle conclusioni della consulenza non possono trovare ingresso in questa sede.

5.1 Né può sottacersi che, ai fini dell'esclusione del *fumus* in relazione al delitto ex art. 356 cod.pen., l'ordinanza impugnata ha sottolineato che le carenze delle strutture di ospitalità rilevate in sede ispettiva dai Nas e dalla Polizia Municipale non sono " tali da snaturare completamente la prestazione di accoglienza convenzionalmente pattuita di offrire vitto ed alloggio ai migranti" (pag. 4), aggiungendo che il mero inadempimento contrattuale appare comunque inidoneo ad integrare la fattispecie, richiedendo la norma incriminatrice un *quid pluris* che va individuato nella mala fede del fornitore.

Trattasi di valutazione coerente con l'indirizzo maggioritario della giurisprudenza di legittimità che il Collegio condivide- che postula che il contraente inadempiente faccia ricorso ad espedienti maliziosi o all'inganno per far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (Sez. 6, n. 5317 del 10/01/2011, Incatasciato, Rv. 249448; n. 11144 del 25/02/2010, Semeraro e altro, Rv. 246544; Sez. 6, n. 9081 del 23/11/2017, dep.2018, Aviano e altri, Rv. 272384). Questa Corte ha, in particolare, ritenuto che il delitto di cui all'art. 356 cod. pen. presuppone un inadempimento fraudolento che si ponga come momento di una complessiva inesecuzione della prestazione, letta nella sua integralità e non parcellizzata tramite i singoli momenti attraverso i quali si realizza, salvo che gli stessi assumano un rilievo essenziale rispetto alla corretta esecuzione degli obblighi assunti (Sez. 6, n. 50334 del 02/10/2013, La Chimia e altri, Rv. 257847).

Pertanto, legittimamente la sentenza impugnata ha posto l'accento sulla necessità che gli inadempimenti siano verificati nell'ottica della malafede contrattuale, che vale a differenziare il reato di cui trattasi da quello affine di cui all'art. 355 cod.pen. e che trova indici esemplificativi nell'intensità della mancata esecuzione della pattuizioni negoziali e nell'utilizzo di espedienti volti a celare la palese inadeguatezza delle prestazioni rispetto ai fini e agli interessi perseguiti.

5.2 Devesi aggiungere che, attesa la necessità ai fini della configurabilità del delitto di frode in pubbliche forniture della ricorrenza del dolo in forma generica, costituito dalla consapevolezza di consegnare cose in tutto od in parte difformi (per origine, provenienza, qualità o quantità) in modo significativo dalle caratteristiche convenute, o disposte con legge o con atto amministrativo, non occorrendo necessariamente la dazione di "aliud pro alio" in senso

civilistico (Sez. 6, n. 6905 del 25/10/2016 - dep. 2017, Milesi e altri, Rv. 269370), il ricorso è affetto da genericità laddove assume che le carenze rilevate nei centri d'accoglienza (di carattere oltremodo eterogeneo che vanno dall'insufficiente numero di armadietti per gli ospiti, all'assenza di lampade d'emergenza, alla presenza di muffa e condensa alle pareti fino alla inagibilità di alcune strutture) non si prestano ad essere qualificate come secondarie in quanto " riguardano aspetti essenziali degli obblighi contrattuali assunti dal Petrilli", senza tuttavia operare le allegazioni necessarie ai fini dell'autosufficienza del ricorso atte a dimostrare l'assunto, smentito dal Gip, il quale ha ritenuto che le stesse non cadessero su aspetti essenziali del capitolato. Il ricorrente non si rapporta, dunque, in termini coerenti e puntuali con la motivazione del provvedimento impugnato e, prima ancora, con quella dell'ordinanza genetica, provvedimenti che hanno nella sostanza escluso l'attitudine delle manchevolezze accertate presso le strutture d'accoglienza gestite dall'indagato ad incidere sui caratteri essenziali delle prestazioni convenute, la cui confutazione non può prescindere dai contenuti negoziali degli atti che vincolano il Petrilli alla P.A. committente dei servizi.

6. Ad analoghi esiti di inammissibilità deve pervenirsi in relazione al quarto motivo che censura sotto il profilo della violazione di legge e dell'omessa motivazione il ritenuto deficit probatorio in ordine al concorso del Petrilli nei reati ex art. 323 e 479 cod.pen. provvisoriamente ascritti al Vice Prefetto Vicario Amabile e ai funzionari pubblici che, secondo l'accusa, su istigazione dell'indagato, avrebbero attestato falsamente la regolare esecuzione degli interventi di manutenzione delle strutture, l'adeguatezza delle condizioni igienico sanitarie delle stesse e la corretta apposizione da parte degli ospiti delle firme di presenza sugli appositi registri.

Il Tribunale cautelare ha evidenziato come in relazione ai capi a) , c1) e i1) della rubrica provvisoria difetti la prova di una intesa preesistente, coeva o successiva ai fatti, tra il Petrilli e i pp.uu., che non può essere dedotta dalla semplice circostanza che l'indagato fosse beneficiario delle erogazioni da parte della Prefettura di Avellino. Il P.m. ricorrente assume che l'ordinanza impugnata non ha adeguatamente considerato alcune intercettazioni telefoniche, dalle quali si evincerebbe un rapporto confidenziale e personale del Petrilli con i coindagati ed essenziali per la dimostrazione del dolo di cui all'art. 323 cod.pen. Osserva la Corte che la censura poggia su rilievi di puro merito e fa leva sulla diretta proposizione dei contenuti delle intercettazioni che si assumono pretermesse, sollecitandone un apprezzamento all'evidenza precluso al giudice di legittimità, sull'assunto che le stesse denoterebbero una confidenzialità tra le parti sintomatica di rapporti illeciti ma, secondo la valutazione -non puntualmente confutata- dei giudici della cautela inidonea a provare il concorso dell'*extraneus* nei reati propri oggetto di addebito.

7. Conclusivamente va evidenziato, per completezza argomentativa e nonostante l'assorbimento determinato dal rigetto del ricorso, conseguente alla complessiva infondatezza

delle doglianze prospettate, che in ordine alla possibilità di assoggettare a vincolo cautelare somme non ancora oggetto di liquidazione questa Corte ha reiteratamente precisato che la "disponibilità" del bene costituisce presupposto del provvedimento e giuridicamente coincide non con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, ricomprendendo tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi, e si estrinseca in una relazione connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018 - dep.2019, De Nisi, Rv. 274852;n. 4097 del 19/01/2016, Tomasi Canovo, Rv. 265844; Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013, Ucci e altri, Rv. 255950).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso

Così deciso in Roma il 9 Maggio 2019

Il Consigliere estensore

Anna Maria De Santis



Il Presidente

Domenico Gallo

